



COMUNE DI BELLUNO

STAMPA UNICA PROTOCOLLO N. 34285 del 14/07/2023

Protocollo:	n. 34285 del 14/07/2023
Oggetto:	OSSERVAZIONI AL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATO PIANO URBANISTICO ATTUATIVO IN VIA VITTORIO VENETO SU AREA CENSITA AL FOGLIO 59 MAPPALI 1310, 519, 163, 1427, 1705 E VIABILITÀ - CODICE PUA 100143 . ADOZIONE DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 91 DEL 24/05/2023.
Classificazione:	06/05
Fascicolo:	/
Protocollato da:	
Allegati:	<p>Titolo: Documento Principale Nome: TestodelMessaggio.html Hash: 49C06FE0F728FD69E14E788B7BB360E91CC5FC50F48E5AB61FF9DA1BA5ECE802ADC007689D447488910EC47A262D789DD86C6724F9AE6883FD4C7F8DECD43F40</p> <p>Titolo: Allegato Nome: 230713_Osservazioni PUA Via Vittorio Veneto.pdf Hash: CB37943F053311F9323DB4261007D3A77AEA736400190A69AE239DA9F9E34C16B0D300C88BD04750DEFA4FB9ABAF5DEE647094FAF3D300E72EC09E241D5C3A8</p>

Sindaco del Comune di Belluno
Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Responsabile dell'ambito Tecnico e Governo del Territorio - Area Urbanistica

Oggetto: OSSERVAZIONI AL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATO "PIANO URBANISTICO ATTUATIVO IN VIA VITTORIO VENETO SU AREA CENSITA AL FOGLIO 59 MAPPALI 1310, 519, 163, 1427, 1705 E VIABILITÀ - CODICE PUA 100143". ADOZIONE DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 91 DEL 24/05/2023.

Si trasmettono in allegato le osservazioni di cui all'oggetto.
Distinti saluti

La Presidente di Italia Nostra Sezione di Belluno
Prof.ssa Giovanna Ceiner

Italia Nostra Sezione di Belluno
Via Santa Croce, 37
32100 Belluno
Tel. 3293828904
Email: belluno@italianostra.org
PEC: italianostrabl@pec.it
www.italianostrabl.eu



via Santa Croce, 37
32100 BELLUNO
e-mail: belluno@italianostra.org
Sito: www.italianostrabl.eu
PEC: italianostrabl@pec.it
Cell. 329 3828904

belluno.bl@cert.ip-veneto.net

**Al Sindaco
del Comune di Belluno**

**Al Presidente del Consiglio
comunale del Comune di
Belluno**

**Al Responsabile
dell'Ambito Tecnico e
Governo del Territorio –
Area Urbanistica del
Comune di Belluno**

OGGETTO: OSSERVAZIONI AL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATO “PIANO URBANISTICO ATTUATIVO IN VIA VITTORIO VENETO SU AREA CENSITA AL FOGLIO 59 MAPPALI 1310, 519, 163, 1427, 1705 E VIABILITÀ - CODICE PUA 100143”. ADOZIONE DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 91 DEL 24/05/2023.

La sottoscritta Giovanna Ceiner, nata a Cividale del Friuli (UD) il 15.03.1953 e residente nel Comune di Belluno, via Alpe in Fiore, n.53 , mail belluno@italianostra.org recapito telefonico 3293828904, nel ruolo di Presidente della sezione Italia Nostra di Belluno, Associazione di Protezione Ambientale, ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349; Ente no profit del Terzo Settore impegnato in attività di tutela, promozione e valorizzazione del Patrimonio culturale e del territorio, così come inteso dalla Costituzione; ritiene per prima cosa, come principio, di doversi schierare al fianco di tutte quelle eventuali altre osservazioni che intendono fare rispettare l'assetto urbanistico di P.R.G. consolidato del territorio di Belluno.

Si vuole altresì ricordare, con l'occasione, l'adesione alla rinnovata volontà legislativa per le ulteriori funzioni pubblicistiche sovrapponibili a quelle dello Stato, in base all'articolo 13 dell'art.18, comma 5 della legge n.349, la quale dà facoltà di diritto alle riconosciute Associazioni, di intervenire nei casi di giudizi per danno ambientale e di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa, per l'annullamento di atti illegittimi.

Con la presente istanza, in proprio, si formulano le seguenti osservazioni:

1. In merito alla dichiarazione dello stato di degrado dell'area interessata, all'utilizzo del PUA e alla necessità di variante urbanistica.

L'area compresa tra lo Stadio sportivo comunale con il relativo piazzale a sud e l'incrocio tra via Vittorio Veneto – Via Medaglie d'Oro a nord è certamente una delle più importanti della città se non, dal punto di vista delle attività e del traffico, la più intensa e densa di iniziative.

E' davvero paradossale che il Consiglio Comunale di Belluno sia riuscito, un anno fa, a dichiarare quell'area come di "degrado" ai sensi dell'art. 27 della legge 457/1978, confondendo volutamente il "degrado" con la "riqualificazione" o anche detta adesso "rigenerazione".

Il "degrado" costituisce una situazione insostenibile dal punto di vista urbanistico e anche igienico e sanitario: è un concetto preciso che una volta dichiarato obbliga i Comuni a intervenire per il risanamento delle aree degradate con strumenti pubblici.

La "riqualificazione" e la "rigenerazione" sono concetti che rispondono a iniziative di trasformazione del tessuto urbanistico fondamentalmente private (o anche con accordi tra pubblico e privato) ma che rispondono ad esigenze molto meno intense e pregnanti del degrado.

L'area in oggetto non è degradata: in fondo, si tratta di un'area molto appetita (forse la più appetita) sia dalle attività commerciali e soprattutto direzionali, che da residenti, oltre ad ospitare servizi sportivi e ricreativi. Dire che si tratta di un'area di "degrado" per la quale occorre un "piano di recupero" è affermare una cosa non vera e assolutamente non corretta, che dovrebbe essere attentamente valutata sotto molti punti di vista, perché costituisce il presupposto di tutti i successivi sviluppi urbanistici, anche di questi ultimi.

Vi era e vi è un unico edificio in condizioni di dismissione, ma ciò è derivato da vicende particolari e dal desiderio della proprietà di realizzare reddito speculativo immobiliare, non dall'impossibilità di recuperare l'edificio.

Il distributore dell'Agip è stato in funzione sino a pochi anni or sono: era assolutamente ben tenuto e pulito anche dopo la sua dismissione e la sua particolare conformazione architettonica (opera di architetto di prestigio, propria anche di altri distributori Agip degli anni cinquanta, oggetto di conservazione e di studio) caratterizzava anche l'area.

Ciò che è più importante ricordare è che proprio in considerazione dell'estrema importanza strategica che l'area dell'Agip rivestiva tra la via Vittorio Veneto e il piazzale dello Stadio, il piano regolatore generale del 1996 / 2000 aveva vincolato l'area a destinazione pubblica, quale area a verde pubblico in maniera che non potesse subire trasformazioni private ma che costituisse una riserva per eventuali utilizzi collettivi una volta cessato il distributore.

L'area era ed è strategica sia nell'interconnessione con il grande piazzale (che da anni merita una riqualificazione) e con gli impianti, sia nell'organizzazione della viabilità superiore, che da tempo impone anche uno studio e una riconnessione tra il lato nord e quello sud dell'incrocio a rotatoria.

Quando Eni ha dismesso il distributore purtroppo nessuno si è preoccupato di prendere contatto, ma è accaduto che l'area – così importante – sia stata messa in asta telematica al miglior offerente. Ovviamente, chi la ha acquistata e pare si tratti forse del solito immobiliare di turno, la ha pagata molto poco (si chiede se il Comune abbia fatto queste ricerche e verifiche) rispetto al valore che potrebbe avere e ciò, chiaramente, perché l'area era ed è ancora vincolata alla destinazione pubblica e occorre fare i conti con la volontà del Comune.

L'acquirente ha chiaramente fatto un azzardo, nella prospettiva di una speculazione immobiliare individuata nella trasformazione dell'area (già urbanisticamente destinata a pubblico uso) addirittura in un banale supermercato di alimentari, come se nell'area non ve ne fosse neppure uno. Ha acquistato anche il fabbricato dismesso al fine di "recuperare" la volumetria da sotto, verso il piazzale, e sopra sull'area che il piano regolatore aveva individuato come strategica.

Da quel momento è iniziato il tira e molla col Comune, assessore e uffici urbanistici, i quali hanno evidentemente "arretrato con fermezza". Nessuno si è posto il problema del vincolo pubblico, certo nel frattempo decaduto ma che con il Piano di Assetto del Territorio poteva essere nuovamente impresso all'area.

Invece, pensa e ripensa, è maturata l'idea di dichiarare l'area addirittura di "degrado" e di assoggettarla tutta a un "piano di recupero" al solo scopo di tentare di mettere insieme l'edificio con destinazione privata dismesso e l'area dell'ex distributore, al fine di omogeneizzare tutto l'ambito e di poter trasportare i volumi con la destinazione privata posti nel piazzale dentro l'ex distributore, proprio là dove il piano regolatore generale prevedeva che fosse attuato un intervento di riqualificazione pubblica, non certo e non mai un supermercato!

Chiaramente la dichiarazione di degrado è stata finalizzata a consentire un intervento fondamentalmente privato, altrimenti impossibile (che peraltro resta ancora non legittimo).

Non è dato comprendere perché il Comune di Belluno, per la prima volta forse nella sua storia, sia ricorso ad una dichiarazione di degrado urbanistico (che si ribadisce è uno strumento essenzialmente pubblico) al solo fine di consentire ad un privato di realizzare un intervento speculativo di cui davvero nessuno sentiva né sente il bisogno.

Peraltro, si noti, dopo che il Comune aveva dichiarato così improvvidamente lo stato di degrado, suscitando le proteste dei residenti e dei cittadini oltre che quelle della nostra Associazione, la proprietà non ha perso un attimo di tempo e ha demolito l'elegante e caratteristica costruzione aggettante sul piazzale, così che adesso davvero l'area sembra in condizioni di degrado. Si è trattato, chiaramente, di un vero e proprio insulto a tutta la città e a coloro che vivono nei luoghi e che vi transitano. Davvero un bel biglietto da visita.

Ma non basta. Il fatto è che, anche se il vincolo espropriativo fosse decaduto, ciò nonostante l'area dell'ex Agip non sarebbe comunque un'area a destinazione privata, non sarebbe e non potrebbe mai essere senza un'apposita variante urbanistica un'area a destinazione privata commerciale addirittura supermercato. Si tratterebbe di un'area cd. "bianca" ossia in attesa di una nuova pianificazione, che però, attenzione, deriva da un'area urbanisticamente pubblica, a servizio delle utilità della collettività e non del profitto.

Ma a ben vedere non è neppure vero che si tratti di un'area "decaduta" e dunque "bianca", perché in seguito a [Corte cost. 20 maggio 1999 n. 179](#) si è affermato un indirizzo rigoroso e restrittivo in merito all'individuazione dei vincoli espropriativi: hanno carattere non espropriativo ma solo conformativo e perciò non sono soggetti a decadenza e all'obbligo dell'indennizzo tutti i vincoli di inedificabilità imposti dal piano regolatore, a qualsivoglia titolo, per ragioni *lato sensu* ambientali: il vincolo di inedificabilità (c.d. di rispetto) a tutela di una strada esistente; il vincolo di "verde attrezzato", il vincolo d'inedificabilità per un parco e per una zona agricola di pregio, la destinazione a verde privato (cfr. [Cons. St., sez. VI, 19 marzo 2008, n. 1201](#); ad. plen., 24 maggio 2007, n. 7; [Cass. 19 maggio 2006, n. 11848](#); Cons. Stato, ad. plen., 16 novembre 2005, n. 9; sez. IV, 25 maggio 2005, n. 2718; sez. IV, 15 giugno 2004, n. 4010; sez. IV, 8 giugno

2000, n. 3214).

Tutto ciò però è servito per mettere in piedi un palco apparentemente idoneo a consentire la trasformazione di un'area pubblica o, al peggio, bianca (ma pur sempre derivante da un vincolo pubblico) in un'area a destinazione privata.

Cosicché l'ultimo passaggio di questa incredibile vicenda che fa segnare il punto più basso della storia urbanistica della nostra città, è costituito dalla definitiva trasformazione dello strumento pubblico del piano di recupero in uno pseudo piano di "riqualificazione" o "rigenerazione" in cui ormai tutto è confuso e indistinto sotto le insegne del privato, della rendita immobiliare e del profitto.

Adirittura, si pretenderebbe di applicare una variante urbanistica senza passare per il Consiglio Comunale al fine di trasformare un'area destinata a verde pubblico (o al massimo non pianificata) posta in un punto strategico per tutta la città, senza neppure un dibattito in consiglio comunale e addirittura senza neppure variante urbanistica!

Se è vero che la decisione di dichiarare l'area dell'ex Agip quale area di degrado è stata disgraziata e grave è anche vero che per poter trasformare quell'area in un ambito a destinazione commerciale è necessaria una variante urbanistica, che solo il Consiglio Comunale può disporre.

Non è consentito utilizzare lo strumento urbanistico attuativo del cd. PUA (art. 19 legge regionale 11/2004) per imprimere una nuova destinazione d'uso delle aree urbanistiche. E' necessaria la procedura di variante urbanistica, che fortunatamente prevede ancora la competenza del Consiglio Comunale e il controllo della città, attraverso il doppio passaggio dell'adozione e dell'approvazione da parte della maggioranza dei Consiglieri con la possibilità di fare osservazioni da parte di tutti i cittadini.

L'art. 33 della legge urbanistica regionale prevede che nelle aree non pianificate interne al perimetro dei centri abitati, fino alla approvazione di un nuovo piano degli interventi o di una sua variante che le riguardi, sono consentiti al massimo gli interventi di ristrutturazione edilizia ma non attività di trasposizione dei volumi da un edificio o da una zona edificabile (come l'edificio residenziale sul lato piazzale stadio) ad un'altra zona, anche se in ipotesi "decaduta". Si tratterebbe di un intervento gravissimo e non legittimo, non previsto da nessuna norma.

Si consideri che neppure il Piano d'Assetto del Territorio è previsto che possa introdurre una variante urbanistica come quella adesso proposta addirittura tramite un Piano Attuativo. Infatti, testualmente, l'art. 33 della legge regionale riserva al solo Piano degli Interventi (e nemmeno dunque al PAT, in ogni caso non ancora approvato dalla Provincia) una nuova zonizzazione dell'area ex Agip: anche in questo caso, non si comprende come si sia voluto inserire nel PAT adottato un ambito di recupero che appartiene invece al solo Piano degli Interventi.

In ogni caso, preme qui ribadire che:

- secondo la giurisprudenza la destinazione a verde pubblico non è decaduta;
- se anche fosse decaduta non si potrebbe assoggettarla ad un'area omogenea con un'altra area con destinazione privata residenziale o commerciale;
- l'area di "degrado" comunque non consente una trasformazione da area pubblica o area "bianca" in area commerciale (supermercato);
- per trasformare l'area pubblica, anche qualora decaduta, in un'area in tutto o in parte commerciale occorre un'apposita variante urbanistica approvata dal Consiglio Comunale in sede di Piano degli Interventi e non semplicemente dalla Giunta;

- anche l'individuazione di una zona di "degrado" (cosa che assolutamente non è presente nell'area in oggetto) non comporta di per sé mutamento della destinazione urbanistica, che resta una competenza del Consiglio Comunale;
- come ha affermato la Provincia di Belluno, è necessaria una variante al PRG affinché il fabbricato si trovi in una zona omogenea propria e quindi al fine di poter realizzare l'intervento proposto dal privato. In definitiva, anche per la Provincia occorre una apposita, nuova, disciplina dell'area.

E' quindi evidente che la sciagurata trasformazione dell'area e l'insediamento commerciale del supermercato può essere ancora evitata, perché in fondo con la pur assurda dichiarazione di degrado e con l'adozione del PUA da parte della Giunta non si è operata ancora nessuna trasformazione urbanistica definitiva.

Se si dovesse verificare la trasformazione e il nuovo insediamento, si tratterebbe a questo punto di una responsabilità dell'attuale amministrazione, che adotterebbe oltre tutto un provvedimento non legittimo. Vi è ancora la possibilità di evitarlo.

E' peraltro evidente che la trasformazione dell'area da verde pubblico (o al peggio "bianca") ad area con destinazione privata e con una funzione commerciale "pesante" non risponde ad un interesse pubblico, ma solo privato.

2. Il Piano Urbanistico Attuativo in oggetto, esitato dalla Giunta comunale di Belluno.

Come citato sopra, non si può non tenere conto di ciò che prevedono le norme di attuazione locali, alla luce di quanto viene prescritto dalla normativa urbanistica nazionale.

In particolare, non va sottaciuto che nella Sentenza del Consiglio di Stato (del 7 marzo 2017, n. 84/2017) si ribadiscono l'inderogabilità dell'art. 9 del d.p.r. 380/2001, per le cosiddette "zone bianche" in urbanistica (ammesso che la nostra, tale sia considerata) e un uso diverso da quanto stabilito nel P.R.G. originario con l'art. 9 del Testo Unico Edilizia (T.U.E.).

E comunque, una semplicistica ridefinizione urbanistica di un singolo lotto o l'insieme di pochi lotti in un P.U.A., si ritiene che non possa essere accettata, sapendo che comunque incide su quell'equilibrio omeostatico raggiunto negli anni, da un assetto urbanistico complicato come quello che si ritrova lungo la S.S. n. 50.

Si osserva che lo "stato di fatto" dell'inquadramento urbanistico, base tecnica cartacea della esistente destinazione di Zona Omogenea B nei modi previsti dal D. I. 1444/68, si trova nella tavola di progetto: Piano di Recupero "Via Vittorio Veneto" nel file: 14_100143_011-S1-Inquadramento- 230113-aggl.pdf . Tale progetto, graficamente ineccepibile, mostra la titolazione di zona B con retino verde e sigla F.VP (verde pubblico attrezzato), assieme ad altra specificazione di zona B.SB con relativo retino colorato. Il tutto, risulta racchiuso da una linea di perimetrazione dell'area di progetto, con incluso un tratto stradale dell'adiacente S.S. n. 50.

La corrispondenza dello "stato di fatto" redatto dall'Ufficio comunale, invece, utile al confronto, non senza difficoltà, è stato possibile confrontarla sotto forma di testo a pag. 43, punto 3.3 e a pag. 65 punto 7.3 nelle norme di attuazione, negli elaborati del Comune. Non è stato possibile il confronto planimetrico di riferimento, disegnato.

Nel P.U.A. d'iniziativa privata, si rileva, che il complesso di tavole a corredo, in aggiunta a quella dello "stato di fatto", in alcune, viene significato come già detto, con apposita linea, un preciso lotto perimetrato dove si prevede di inserire un centro commerciale. Una ridefinizione di zona che mette in discussione quanto è stato previsto dalla VARIANTE AL P.R.G. - COMUNE DI BELLUNO, vigente.

Il dubbio su uno degli aspetti del progetto segnalato nell'articolato della pubblica amministrazione, che si riscontra nella nota comunale del 08.03.2023: “*Comunicazione motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 rilevato dalla Polizia Locale del Comune di Belluno*” è concreto. Viene segnalata con l'indicazione di un maggior volume nel traffico di zona che si verrebbe a determinare con il nuovo richiamo di centro commerciale, non richiesto da bisogno reale (lo diciamo noi) di quell'area e anzi in controtendenza ambientale dalle destinazioni studiate di zona. In particolare, così la citata Polizia Locale si esprime: “*resta ovviamente problematico il maggior volume di traffico apportato da tutti i veicoli in entrata (e uscita, aggiungiamo noi) verso il nuovo esercizio commerciale*”.

Non diversamente incidono, circa il previsto problema di traffico del luogo, tutta una serie di accorgimenti emendativi, relativi alle norme di codice della strada in ordine ai trasporti pubblici; in cui viene anche detto che: “*con il prevedibile aumento dei flussi veicolari nell'area, peggioreranno i tempi di percorrenza dei mezzi di trasporto pubblico*”.

Altra Relazione, trasportistica, a scopo valutativo del traffico allegata al piano in oggetto, di parte progettuale, definisce l'area uno “*dei nodi principali del sistema urbano, in cui la mole di traffico presente è soggetta alle interferenze generate dal contesto, per la movimentazione di pedoni e immissioni dalle vie locali*”.

Di queste disinteressate ma autorevoli segnalazioni, ne condividiamo le ragioni e facciamo anche nostra la sostanza di natura **ostativa**, alla realizzazione del Centro Commerciale in sostituzione dell'area a verde pubblico, così come prevista dalla vigente variante di P.R.G..

Aggiungiamo a quanto già detto, che altra situazione imbarazzante viene da quella che dovrebbe essere l'applicazione delle norme per il Contenimento del consumo di suolo, la riqualificazione, la rigenerazione e miglioramento della qualità insediativa, previsti dalla L.R. del 6 giugno 2017, n. 14, che non certo vengono assecondate dalla nuova occupazione di suolo, dall'aumento della volumetria di zona e dal traffico (inquinamento acustico e di CO2 assicurati) con questo P.U.A. .

Sotto l'aspetto urbanistico il D.I. n. 1444/68, in relazione alle dotazioni relative alle “parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale” individuate dalla lettera f) fa un preciso riferimento a volumi e spazi attrezzati pubblici o di pubblico interesse. Quel contenuto spaziale con lo Zoning e di dotazione minima (Standard) di aree per servizi, per la dottrina urbanistica non è negoziabile. Quei “vuoti” e quei “pieni”, stabiliti dal P.R.G. determinano la qualità di un'area urbana fatta di dotazioni tra l'altro, come l'irrinunciabile verde pubblico, e non solo, in rapporto con la popolazione di zona già insediata e/o da insediare.

Nel nostro caso per il P.R.G. e la relativa recente Variante, nello “stato di fatto”, la dotazione di un previsto verde pubblico nella particella n. 163 di 2758 mq, era lì per fare fronte a **613 abitanti** sulla base di una prescrizione minima di legge di 4,5 mq/ab. Rappresentava una dotazioni degli standard previsti a corredo di un insediamento in zona B di espansione urbana calcolata.

Da questa semplice annotazione verrebbe da chiedersi e chiedere: come è stata giustificata questa rinuncia al previsto verde pubblico?

C'è stato un esodo rilevabile da statiche anagrafiche da quelle parti? O si può facilmente rinunciare a quanto stabilito dalla legge che prevede, per il benessere dei suoi abitanti, quel minimo di verde? Un cambio di destinazione urbanistica per essere giustificato, oltre che a

sciogliere i nodi visti, posti già dalla circolazione e la mobilità urbana, come minimo, sarebbe dovuto passare per una nuova verifica degli standard residenziali (previsti dal D.I. n.1444/68), non più corrispondenti alle vigenti revisioni del P.R.G. .

Allo scopo di mantenere desta la memoria verso un'urbanistica che non è solo locale, si ribadisce infine, che nella sentenza del Consiglio di Stato, l'inderogabilità dell'art. 9 del D.p.r. 380/2001 non consente nuove costruzioni in cosiddetta "zona bianca" urbanistica, anche sulla scorta della sentenza n. 84/2017 della Corte costituzionale che ha affermato come la disciplina recata dall'art. 9 citato rientri all'interno del novero dei principi fondamentali della materia governo del territorio, e non anche in quello delle norme di dettaglio.

Decisione quest'ultima, sostenuta da unanime giurisprudenza amministrativa e che trova la propria ragion d'essere nel fatto che la **tutela del suolo nazionale** rientra, a sua volta, **in un quadro di protezione di valori di chiaro rilievo costituzionale**, al punto che disposizioni come quelle già viste vengono identificate come **disposizioni volte a salvaguardare la funzione di pianificazione urbanistica**.

Riassumendo, per i motivi su esposti per il P.U.A. di iniziativa privata, a giudizio di questa associazione non va confermata l'approvazione perché:

- Non è consentito utilizzare lo strumento urbanistico attuativo del cd. PUA (art. 19 legge regionale 11/2004) per imprimere una nuova destinazione d'uso delle aree urbanistiche. E' necessaria la procedura di variante urbanistica;
- non è un'alternativa utile e necessaria che può sostituire la originaria scelta di verde pubblico, confermato dalla variante di P.R.G. vigente;
- aggraverebbe i problemi di traffico che già affliggono una Strada Statale come la n. 50, da lungo tempo diventata urbana, in un'area di espansione lineare della città, in tempi di sviluppo economico italiano, che ha favorito l'urbanistica della cosiddetta rendita di posizione;
- fa ulteriormente diminuire il contributo al miglioramento dell'assetto urbano, in parte in sofferenza, che può dare il "verde pubblico" sotto il profilo della vivibilità (inquinamento acustico e atmosferico) per la zona e la città tutta;
- impedisce un vissuto che l'area di "verde pubblico" può dare, a favore di una qualche iniziativa di ripresa commerciale, con prodotti di vicinato i quali agevolano i piccoli spostamenti a piedi o in bici, che fanno diminuire il traffico automobilistico privato.

Questa Associazione, infine, vuole anche ricordare che per il T.A.R. Veneto, Sez. II n. 351 del 4 aprile 2016 Urbanistica: "L'approvazione del piano attuativo di iniziativa privata non è un atto dovuto, ancorché il medesimo risulti conforme al piano regolatore generale." Cioè può negare l'approvazione del piano attuativo, facendo riferimento a ragioni interne al medesimo, quali che possano essere i temi dell'organizzazione urbanistica, viabilistica o architettonica dell'intervento.

L'Associazione I.N. confida, in un riesame dell'approvazione in sede di Consiglio Comunale del P.U.A. in oggetto, per una conversione in diniego, accompagnato con un impegno verso la realizzazione di quel verde venuto meno o mai realizzato, e non solo a Baldenich ma in tutta la città. Fiduciosa, resta in attesa di un intervento di "tattica" urbanistica, diciamo per integrare quel verde pubblico non solo a norma di legge ma anche e soprattutto per quello copiosamente ereditato, che in questi ultimi anni è diminuito ed in parte eliminato. Un atto, che riteniamo dovuto per quel senso di giustizia che deve recuperare quell'eredità di verde, dell'umanità che ci ha preceduti, mai mantenuta.

Il Comune ha l'opportunità, visto anche il basso prezzo pagato dal privato all'Eni, di trattenere l'area alla destinazione collettiva imprimendo nuovamente un vincolo pubblico e pianificando una vera riqualificazione dell'importante punto strategico cittadino.

Questa occasione, sia vista come fatto nuovo per ristabilire, con un orgoglioso riscatto, quella democrazia delle decisioni che spesso è mancata e manca.

I bellunesi e questa associazione tra loro, non vogliono essere utili "sudditi" di una città intesa come agglomerato di case, ma piuttosto persone di un vera città che è fatta dai cittadini.

Belluno, 14 luglio 2014

La Presidente di Italia Nostra – Sezione di Belluno
Giovanna Ceiner



Autorizzazione ai sensi L. 196/2003

Il/la sottoscritto/a Giovanna Ceiner autorizza il Comune di BELLUNO, ai sensi della

L. 196/2003 sulla privacy, ad effettuare il trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo, per lo svolgimento di specifiche funzioni istituzionali, nei limiti previsti dalla normativa predetta.

